

GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE

30 MAGGIO 2001

PRESIDENTE: VESSIA

RELATORE: COGNETTI

RICORRENTI: GALIERO ED ALTRO

**Stampa • Diffamazione
• Intervista • Diritto di
cronaca • Configurabilità
• Condizioni**

Affinché sia configurabile la scriminante del legittimo esercizio del diritto di cronaca nei confronti del giornalista che riporti il contenuto di un'intervista diffamatoria devono ricor-

rere alcune condizioni: che le dichiarazioni dell'intervistato siano fedelmente riprodotte; che il giornalista abbia assunto una posizione imparziale; che l'intervista presenti profili di interesse pubblico, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione ed al più generale contesto in cui si inserisce.

I CANONI DEL DIRITTO DI CRONACA E L'INTERVISTA

La sentenza delle Sezioni Unite¹ in materia di responsabilità dell'intervistatore costituisce una landmark decision meritevole di attenta analisi e riflessione.

È intervenuta a risolvere un contrasto formatosi in seno alla V Sezione penale che di recente aveva assunto cadenze parossistiche: la sincronica coesistenza di ripetute decisioni antinomiche.

Il contrasto risolto dalle Sezioni Unite si era ormai ramificato in quattro distinte posizioni, che possono essere sintetizzate, ancorché la loro motivazione sfugga ad una classificazione rigida:

a) quella classica: il giornalista non risponde del contenuto dell'intervista, salvo che per il fatto proprio: se abbia concorso con l'intervistato o ne abbia condiviso le dichiarazioni²;

¹ La sentenza è stata pubblicata in questa *Rivista*, 2001, 827; in *Dir. Giust.*, 2001, pag. 11, con nota di BOVIO, *Il diritto parziale d'intervista scrimina (a metà) la diffamazione*, ivi, pag. 9; con nota di MALAVENDA, *Un difficile equilibrio tra verifiva della notizia e rischio di strumentalizzazione della stampa*, in *Guida al Dir.*, 2001, pag. n. 44, pag. 81.

² Corte Appello Roma, Sez. III, 19 gennaio 1996, SCALFARI, n. 361/96; Corte App. Roma, Sez. III, 22 ottobre 1997, Ferrara, n. 5499; Trib. Roma, 26 marzo 1997, Selva c. De Mita, N. *Giur. Civ. comm.*, 1998, I, 26 con nota di BRESCIANO. Purché con le virgolette e senza commento: Corte App. Roma, Sez. III, 27 feb-

braio 1997, Scalfari, n. 12226/97; Trib. Venezia, 16 ottobre 1996, Schmid, *Foro it.*, 1998, II, 51 con nota di TESAURO; Trib. Roma, Sez. IV, 3 ottobre 1995, Gentili, *Dir. Inf.*, 1996, pag. 248; Trib. Monza, 10 aprile 1995, Bossi et al., *Cass. pen.*, 1995, 3114, con nota LE PERA, MARTINA, *Intervista giornalistica, reato di diffamazione e non punibilità del giornalista*, ivi; 2; Cass., Sez. V, 5 marzo 1992, Bonsanti n. 6152; Cass., Sez. V, 16 gennaio 1995, Giust. Pen., 1995, II, 582; da ultimo Cass., Sez. V, 14 dicembre 1999, Scalfari, *Foro it.*, 2001, II, c. 179. In dottrina, DOLCINI, MARINUCCI, *Codice penale commentato, p.te spec.*, Milano, 1999, pag. 306.

b) quella affermata negli anni ottanta, a sovvertire il precedente orientamento, icasticamente denominata teoria della « cassa di risonanza ». Il giornalista risponde, in concorso con l'intervistato, per avere dato spazio alle dichiarazioni offensive, consentendo così l'amplificazione degli effetti della diffamazione. Ne deriva, quale diretta conseguenza, l'obbligo per il giornalista di non pubblicare gli insulti pronunciati dal terzo e quello di controllare le dichiarazioni di fatto, per verificarne la obiettiva rispondenza al vero³;

c) infine, una tesi che correlava all'interesse pubblico sottostante l'intervista l'irresponsabilità dell'intervistatore per i contenuti di questa⁴;

d) altra tesi, coniata dalla più recente giurisprudenza di legittimità, proponeva due soluzioni diverse per le interviste d'interesse pubblico ed introduceva la distinzione tra giudizi (offensivi) e notizie di fatto: realizzava così una divaricazione di principi: valido quello della separazione di responsabilità (fra giornalista e dichiarante) per le informazioni date dall'intervistato, applicabile l'opposto principio della condivisione per gli insulti contenuti nell'intervista⁵.

Le soluzioni contraddittorie — come spesso avviene, generavano dal riferimento a « divergenti tavole di valore »⁶; un orientamento — almeno alla prima analisi — rivelava l'aspirazione ad assicurare maggior tutela alla informazione; l'altro di tenere di più alla reputazione.

Il contrasto, per l'articolazione, l'ampiezza e la sincronicità, che si rifletteva in forma esaltata sulla giurisprudenza di merito, segnava un grave punto di arresto della funzione nomofilattica della Cassazione⁷. Per ristabilirla e garantire certezza nell'esercizio di uno dei diritti fondamentali, l'unico strumento residuo era la remissione alle Sezioni Unite, perché rendessero un arresto concludente e con vocazione ricettizia.

2. Non meraviglia che in tema d'intervista sia sorta una controversia così tesa e proteiforme, né che il confronto dialogico abbia assunto contorni tanto serrati: la materia evade, infatti, dalla pura esegesi e sconfina nel terreno della politica criminale, come è avvenuto in modo ricorrente nella formazione del diritto di stampa.

³ Cass., Sez. V, 5 febbraio 1986, Bonanota, n. 172422, in *Cass. pen.*, 1987, 1020, 841; che impone il dovere di controllo sul contenuto dell'intervista; nella fattispecie si trattava di un assessore che aveva in un'intervista avallato le voci di corruzione all'interno dell'apparato amministrativo comunale e la notizia da lui stesso fornita di illecita ricezione di tangenti da parte di un funzionario, identificabile, dello stesso Comune; in questo caso è stato riconosciuto l'esercizio putativo del diritto; Cass., Sez. V, 20 ottobre 1983, Scalfari, *Giust. pen.*, 1984, II, 1655; Cass., Sez. V, 27 aprile 1978, Perrone, *Giur. It.*, 1979, II, 241; C. App. Milano, 17 novembre 1989, Rognoni c. Sindona, *N. giur. Civ. comm.*, 1990, I, 541; Trib. Trento, 18 gennaio 1991, Minà, in *questa Rivista*, 1991, 609; similmente Cass.,

Sez. V, 11 aprile 2000, Ferrara, in *Guida al dir.*, 2000, pag. 96. in dottrina, adesivo, POLVANI, *Diffamazione a mezzo stampa*, Padova, 1999, pag. 132.

⁴ Cass., Sez. VI, 17 marzo, 1980, Causarano,

⁵ Cass., Sez. V, 16 dicembre, 1998, Ferrara, *Guida al dir.*, 1999, n. 6, pag. 75; Cass., Sez. V, 15 marzo 1998, Simeoni, in *Cass. pen.*, 2000, 31 (che tuttavia richiedeva controlli sui contenuti delle dichiarazioni) con nota di Marra, *Importanti precisazioni circa i limiti del diritto di cronaca*, ivi, pag. 65.

⁶ L'espressione è di BESSONE, GUASTINI, *La regola del caso, Materiali sul ragionamento giuridico*, Padova, 1995, pag. 264.

⁷ Riflettono sui contrasti e lo scadimento di autorevolezza del S.C. BESSONE, GUASTINI, *op. cit.*, pag. 263.

La tutela dell'onore ed il contrapposto diritto d'informazione sono e sono stati area privilegiata per realizzare le potenzialità della giurisprudenza di formare diritto. In poche altre materie penali l'attività giurisprudenziale si è rivelata altrettanto creativa; le regole — che costituiscono ormai un corpus di diritto vivente — sono state enucleate direttamente dal Giudice piuttosto che dal legislatore⁸.

A ben riflettere, lo spazio assunto dalla giurisprudenza nella formazione di regole non è casuale, ma è reso possibile dalla combinazione di due elementi:

a) l'appartenenza della materia al terreno delle cause di giustificazione, sottratto al principio costituzionale di stretta legalità, che avrebbe paralizzato altrettanta fertilità creativa sul piano delle fattispecie incriminatrici; — se infatti è possibile per il Giudice individuare e coniare le componenti di un diritto in funzione scriminante — non gli è dato con altrettanta libertà estendere il contenuto delle incriminazioni e « creare » fattispecie di reato.

b) La natura della matrice creativa: il principio costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero. A questo riguardo, l'apparato giurisprudenziale che si è formato costituisce un ulteriore spunto per rilevare la « trasformazione categoriale del diritto » che la presenza dei principi costituzionali ha comportato « e le sue conseguenze: il 'diritto per principi' (invece che per regole) » ossia « l'inclusione nel diritto dei contenuti di giustizia per il tramite delle norme costituzionali di principio valorizza certamente il ruolo della giurisprudenza »⁹. L'utilizzazione o gestione delle formule costituzionali di principio acquisisce carattere necessariamente creativo e l'emanazione delle regole dai principi risulta guidata ed orientata da canoni metagiuridici, orientata da valutazioni politico-criminali piuttosto che dagli ordinari criteri esegetici del linguaggio normativo.

Non delimitato da formule verbali che restringono il novero delle scelte interpretative possibili, è evidente che il campo di controversia si estenda ed i contrasti si possano moltiplicare in funzione direttamente proporzionale alle opzioni creative ipotizzabili.

La storia della fondazione del diritto di cronaca e di critica, della fissazione dei canoni di esercizio e la loro correlazione con gli istituti accessori rappresenta, infatti, una sorta di modello esemplare delle estrinsecazioni del diritto giurisprudenziale nel settore penale.

Nelle decisioni che hanno segnato i punti fermi della materia sono attuale tutte le potenzialità dell'atto creativo della giurisprudenza; dall'ordinaria interpretazione del diritto, alla creazione di norme estratte da principi e persino all' « invalidazione »¹⁰ di norme esistenti.

⁸ In campo penale il diritto giurisprudenziale si è sviluppato soprattutto in materia di cause di giustificazione o di limiti all'applicazione di norme penali — altrimenti avrebbe violato il principio di legalità — e particolarmente in materie in cui sussiste contrasto tra interessi divergenti (impresa, sicurezza, rischio, colpa).

⁹ G. ZAGREBELSKY, *Introduzione*, p.

XX seg. a R. ALEXY, *Il concetto e la validità del diritto*, Torino, 1997.

¹⁰ Il termine invalidazione è utilizzato da ZAGREBELSKY, in *Introduzione*, cit., pag. X con riferimento ad un fenomeno diversamente connotato e descritto da ALEXY, op. cit., p. 5: una legge del Terzo Reich discriminatrice cui si è rifiutata applicazione perché giuridicamente nulla.

Un breve *excursus* degli ultimi trent'anni di produzione giurisprudenziale lo dimostra.

La stampa è stata terreno di coltura del diritto giurisprudenziale sin dall'avvento della Costituzione; il codice Rocco poneva sulle scriminanti della diffamazione regole certe dettate dall'art. 596 cod. pen., secondo nette cadenze; in generale, l'efficacia scriminante della verità del fatto era esclusa; ma erano previste deroghe particolari: la verità dell'offesa assurgeva al rango di causa di non punibilità, nel caso in cui il querelante avesse opposto l'*exceptio veritatis*, fosse un pubblico ufficiale od il fatto offensivo fosse oggetto di un procedimento penale e risultasse provato ad esito di questo; sempre che fosse utilizzato un linguaggio composto¹¹.

L'art. 21 della Costituzione ha segnato una nuova fase ed aperto la stagione di elaborazione e creazione di principi, che dura sino ad oggi. Incombe da allora sulla giurisprudenza l'onere del bilanciamento degli interessi contrapposti: quello del pubblico a conoscere e quello della reputazione individuale.

Ogni statuizione giurisprudenziale — prima di venire recepita e trasformarsi in diritto vivente — è marcata e preceduta da profondi contrasti.

Appare meritevole di segnalazione che le antinomie progressivamente si annullano: una tesi prevale, risulta dominante, si trasforma in regola accettata e diviene norma vivente. L'apporto dottrinario si rivela in origine fondamentale: enuclea i criteri per la compenetrazione degli interessi e conseguentemente per la risoluzione del contrasto¹².

¹¹ Per una visione di sintesi; la produzione dottrinaria sulla norma è vasta. CORRIAS LUCENTE, *Il diritto penale dei mezzi di comunicazione di massa*, Padova, 2000, pag. 107, inoltre, nella manualistica, ex pluribus: ANTOLISEI, *Diritto penale, p.te spec.* I, Milano, 1999, pag. 214; MANZINI, *Diritto penale*, Torino, 1951, vol. VIII, pag. 519; F. MANTOVANI, *Diritto penale, Delitti contro la persona*, Padova, 1995, pag. 294. Inoltre, MESSINA, *Teoria generale dei delitti contro l'onore*, Roma, 1953, pag. 107; SANTORO, *In tema di ingiuria e diffamazione*, *Foro it.*, 1950, II, 14; MORO, *Osservazioni sulla natura giuridica dell'exceptio veritatis*, *Riv. it. Dir. proc. pen.*, 1954, 3; NUVOLONE, *Cronaca (libertà di)*, *Enc. Dir.*, vol. XI, Milano, 1962, pag. 424; F. MANTOVANI, *Fatto determinato, exceptio veritatis e libertà di manifestazione del pensiero*, Milano, 1973, pag. 73; PEDRAZZI, *Exceptio veritatis. Dogmatica ed esegesi*, *Riv. it. Dir. proc. pen.*, 1954, 428; CORDERO, *Il giudizio di onore*, Milano, 1955; da ultimo POLVANI, *op. cit.*, pag. 84; ARMATI, LACUTE, *Profili penali delle comunicazioni di massa*, Milano, 1989, pag. 177; PADOVANI, *Codice penale*, Milano, 1977, pag. 2166; DOLCINI, MARINUCCI, *op. cit.*, pag. 3091; SCUTELLARI, in *Commentario breve al codice penale*, a cura di CRESPI, STELLA, ZUCCALÀ, Padova, 1999, pag. 1652.

¹² NUVOLONE, *I reati di stampa*, Milano, 1951, pag. 101; Id., *Cronaca, cit.*, pag. 426; Corte Cost. sentenza n. 175 del 1971; in tema di diritto di cronaca: VENEZIANO, *Stampa (libertà di)*, *N.mo Dig.*, vol. I, XVIII, Torino, 1971, pag. 97; VASSALLI, *Libertà di stampa e tutela penale dell'onore*, *Arch. pen.*, 1967, I, 3; F. MANTOVANI, *Libertà di manifestazione del pensiero e libertà di stampa*, *Arch. Giur.*, 1961, 3; Id., *op. cit.*, pag. 283; FOIS, *Principi costituzionali e libera manifestazione del pensiero*, Milano, 1957; BETTIOL, *Sui limiti penalistici della libertà di manifestazione del pensiero*, *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1965, 641; ALBAMONTE, *Il diritto di critica e di cronaca quale causa di giustificazione dei delitti contro l'onore, in rapporto al diritto all'informazione*, *Cass. pen.*, 1978, 1305; CERRI, *Tutela dell'onore, riservatezza e diritto di cronaca in alcune sentenze della Corte*, *Giur. Cost.*, 1974, 610; BEVERE CERRI, *Diritto di cronaca e critica, libertà di pensiero e dignità umana*, Roma, 1988; POLVANI, *op. cit.*, pag. 87; ZENO ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, Padova, 1985; P. SIRACUSANO, *Ingiuria e diffamazione*, *Dig. Disc. pen.*, vol. VII, Torino, 1993, pag. 44; PADOVANI, *op. cit.*, pag. 2164; DOLCINI, MARINUCCI, *op. cit.*, pag. 3055; ZENO ZENCOVICH, CLEMENTE, LODATO,

La prima premessa che viene posta deriva dall'interpretazione sistematica e si compone dei seguenti passaggi: il diritto di manifestare il proprio pensiero è costituzionalmente sancito dall'art. 21 della Costituzione; il diritto di cronaca ed il diritto di critica sono filiazioni di questo; il loro legittimo esercizio — collocato nell'area operativa dell'art. 51 cod. pen. — configura una scriminante della diffamazione.

Senonché, la semplice combinazione della norma costituzionale e di quella penale non presentava immediata capacità operativa; a meno di ritenerlo incondizionato, doveva identificarsi il contenuto, la fisionomia e la struttura del diritto e, dunque, dovevano individuarsi i criteri di legittimazione dell'esercizio, quando leda un diritto contrapposto e parioridinato (tale ritenuto il diritto all'onore ed alla reputazione).

Nella fase ricostruttiva la giurisprudenza si è avocata ed ha attuato un ruolo prettamente creativo.

La regola principe — secondo la quale il diritto di cronaca sussiste quando l'informazione rispetti i canoni della verità, della forma civile nell'esposizione e dell'interesse pubblico — non è, infatti, ricavata dalla mera interpretazione del diritto positivo.

Ad analizzare la triade delle componenti del diritto di cronaca ci si avvede che la verità costituisce un criterio logico — lessicale — l'informazione od il pensiero sono tali se veri — il limite della continenza è derivato dal diritto positivo (la clausola del buon costume contenuta nella norma costituzionale e la più specifica regola contenuta dall'art. 596, co 4 che riconoscono autonomia illecita e dominante efficacia offensiva ai « modi usati »). Avulso dal contesto del diritto positivo — ossia scisso da qualsiasi formula lessicale — si profila invece il limite dell'interesse pubblico, che è individuato autonomamente dalla giurisprudenza. Tale criterio presenta natura funzionale e manifestamente valutativa; costituisce un limite teleologico — non necessario, ma imposto da ragioni evidentemente meta-giuridiche — in quanto tale rappresenta l'estrinsecazione di ideologie politico-criminali e di tipici paramenti della normazione piuttosto che dell'opera interpretativa¹³.

Con l'apposizione del limite dell'interesse pubblico — avallata dalla Corte Costituzionale¹⁴ — nella costituzione del diritto di cronaca si manifesta principalmente la vocazione creativa della giurisprudenza.

La teoria dei limiti del diritto di cronaca assurge al rango di norma; dopo qualche contrasto manifestatosi nei primi anni di operatività, è, infatti, recepita, senza dissonanze, dalla giurisprudenza¹⁵.

La responsabilità professionale del giornalista, Padova, 1995 e CORRIAS LUCENTE, op. cit., pag. 51.

¹³ Sull'interesse pubblico CORRIAS LUCENTE, op. cit., pag. 60; F. MANTOVANI, *Delitti contro la persona*, cit., pag. 285; NUVOLONE, *Cronaca*, cit., pag. 424; La matrice giurisprudenziale dell'elaborazione dei limiti della cronaca è segnalata dalla dottrina: MARINUCCI, *Dolcini*, op. cit., pag. 3056; F. MANTOVANI, op. cit., pag. 285; MUSCO, *Stampa*, (Dir. pen.) *Enc. Dir.*, vol. XLIII, Milano, 1990, 645; NAPPI, *Ingiuria e diffamazione*, *Enc. Giur.*, Roma, 1989, vol. XVIII, pag. 7.

¹⁴ Il riferimento è alla fondamentale sentenza n. 175 del 1971.

¹⁵ Cass., Sez. VI, 11 dicembre 1974, Macchi, *Giust. pen.*, 1975, II, c. 602; Cass., Sez. VI, 22 gennaio 1972, Ghirelli, *Riv. pen.*, 1971, II, pag. 166; Cass., Sez. I, 20 marzo 1950, Martinelli, *Cass. pen.*, 1950, II, c. 594; Cass., Sez. VI, 14 maggio, 1969, Pace, *Giust. pen.*, 1970, II, pag. 348; Cass. civ., Sez. I, 5 aprile 1978, *Giur. it.*, 1978, I, 1, 2147; Cass., Sez. V, 16 ottobre

Merita comunque particolare notazione che all'opera creativa sia corrisposta l'invalidazione: riconosciuto il diritto di cronaca, l'art. 596 cod. pen. viene, nella prassi, disapplicato, seppur non esplicitamente abrogato¹⁶.

La identificazione del trinomio componente il diritto di cronaca non ha tuttavia risolto ogni questione. La materia della stampa è per natura multiforme (molteplici essendo i suoi contenuti) ed alcune manifestazioni richiedevano specifiche modulazioni dei criteri di legittimazione individuati, mentre la teorica elaborata per l'informazione non si attagliava ai giudizi.

A notevole distanza dalla decisione della Corte costituzionale sull'informazione, la giurisprudenza ha progressivamente attribuito fisionomia distinta al diritto di critica. L'orbita della valutazione ed il perno del diritto di critica sono significativamente dislocati dalla verità — incoerente rispetto ai giudizi — all'interesse pubblico, che (insieme alla continenza) diviene, dunque, il parametro fondamentale di valutazione del giudizio offensivo. Il limite di natura e matrice più prettamente politica¹⁷ si rivela fondante per conferire autonomia al diritto di critica.

L'opera coeva della giurisprudenza è, quindi, dedicata alla collocazione sistematica dei diritti di derivazione costituzionale. La scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca vive, infatti, in un sistema di regole disegnato dal codice per le cause di giustificazione. Occorrono decenni e due successive pronunce delle Sezioni Unite¹⁸ per una presa d'atto e per ammettere che l'esercizio putativo del diritto di cronaca operi ed elida il dolo. La soluzione della *quaestio juris* — piuttosto che guidata dai criteri dell'esegesi sistematica — risultava profondamente influenzata da interessi politico giudiziari e funzionali; particolarmente dalla preoccupazione di tutelare in misura adeguata il diritto all'onore. La necessità di investire le Sezioni Unite era sorta ancora una volta da un contrasto interpretativo: se l'allora art. 59, co 3, cod. pen. fosse o meno ap-

1972, *Cass. pen.*, 1974, 87; *Cass. Sez. V*, 13 novembre 1969, *Cass. pen.*, 1970, 1477.

¹⁶ Residua operatività all'art. 596 è riconosciuta dalla *Cass.*, *Sez. V*, 12 dicembre 1986, Adami, in questa *Rivista*, 1988, 157: sostiene che opera nel caso per informazioni prive d'interesse pubblico; *Cass. Sez. V*, 13 febbraio 1985, Criscuoli, *Cass. pen.*, 1986, 1192; POLVANI, *op. cit.*, pag. 86; DOLCINI, MARINUCCI, *op. cit.*, pag. 3052 ritengono la causa di non punibilità attiva quando difetti la continenza.

¹⁷ *Cass. Sez. V*, 24 novembre 1993, Paesini, in *Giust. Pen.*, 1994, II, pag. 496; la dottrina aveva già avvertito della essenziale differenza: cfr. VASSALLI, *Libertà di stampa e tutela dell'onore*, *cit.*, pag. I; MANTOVANI, *Esercizio del diritto*, *cit.*, pag. 670; PELISSERO, *cit.*, pag. 1233; *Cass.*, *Sez. V*, 16 aprile 1993, Barile, *F. it.*, 1994, II, 94; *Cass.*, *Sez. V*, 16 aprile 1993, BARI-LE; sulla sentenza: DOLCINI, MARINUCCI, *op. cit.*, pag. 3065. La dottrina generalmente

ritiene che il requisito della verità vada riferito al fatto presupposto dal giudizio, per tutti: P. SIRACUSANO, *op. cit.*, pag. 45; *Cass.*, *Sez. V*, 8 maggio 1998, n. 6548, Rinaldi Tufi, in *Guida al Diritto*, 1998, n. 28, pag. 77, ripropone il requisito della verità in relazione ai fatti che costituiscono il presupposto della critica. *Cfr.*, inoltre, Trib. Roma, 24 marzo 1995, Scalfari, *Cass. pen.*, 1995, 1658. Per una ricognizione cfr. CORRIAS LUCENTE, *op. cit.*, pag. 93, segg.

¹⁸ *Cass.*, *Sez. Un.*, 26 marzo 1983, Dotti, Fiorillo, Narducci, in *Dir. Radio-diff.*, 1983, p. 447, con nota di PALLA, in *Giust. Pen.*, 1983, II, 627, in *Cass. pen.*, 1983, 1942; *Cass.*, *Sez. Un.*, 30 giugno 1984, Ansaloni, in *Dir. Inf.*, 1985, 168, con nota di CORRIAS LUCENTE, in *Cass. pen.*, 1985, pag. 44; con nota di CALDERONE, *Libertà di manifestazione del pensiero e limiti*; in *Foro it.*, 1985, I, 531, con nota di FIANDACA, *Nuove tendenze repressive in tema di diffamazione a mezzo della stampa?*

plicabile al diritto di cronaca. L'orientamento negativo pretendeva di sottrarlo all'orbita operativa della norma di parte generale, rilevando una sorta di inconciliabilità logica: la falsa informazione generata dall'errore non integrerebbe la verità costitutiva della cronaca e, dunque, negherebbe la configurabilità del diritto. Tale rilevazione apparteneva alla logica formale, ma trascurava la disposizione normativa: il presupposto oggettivo dell'istituto della putatività risiede proprio nell'insussistenza materiale della causa scriminante; l'effetto dell'indirizzo interpretativo sarebbe stata la nullificazione della norma positiva, per lo scopo meta giuridico già evidenziato. Nelle due successive sentenze, le sezioni Unite hanno riconosciuto l'operatività dell'esercizio putativo del diritto anche in tema di cronaca. Le decisioni, per quanto perspicue, operano un'interpretazione restrittiva e surrettiziamente invalidano la seconda parte dell'attuale art. 59, co 4 cod. pen. Impongono al giornalista il rispetto di canoni di comportamento e fissano regole che appartengono alla diligenza: *«L'autore di una narrazione cronistica a mezzo stampa, deve quindi riferire fatti oggettivamente veri ponendo ogni più oculata diligenza ed accortezza nella scelta delle fonti informative; esplicando ogni più attento vaglio in ordine all'attendibilità di quelle che di volta in volta vengono sottomesse alla sua attenzione; operando ogni più penetrante esame e controllo sulle notizie che, dalle stesse, vengono propalate; sicché non possa dubitarsi che il cronista seguendo i suggerimenti della prudenza ed i consigli della perizia professionale eserciti l'insopprimibile diritto d'informazione con il rispetto delle norme dettate a tutela della personalità altrui e dell'obbligo inderogabile della verità sostanziale dei fatti, narrati con la lealtà e la buona fede imposte dai doveri che ne qualificano inderogabilmente l'operato (art. 2 legge 3 febbraio 1963, n. 69)»*¹⁹. La regola giurisprudenziale contraddice implicitamente la norma contenuta nell'art. 59, co 4, seconda parte, per la quale l'errore determinato da colpa esclude la punibilità per tutti i reati puniti esclusivamente a titolo di dolo; tale anche la diffamazione. Le ragioni che producono l'implicita invalidazione della espressa regola normativa sono persino enunciate dalla Corte: *«un'interpretazione troppo indulgente del limite di verità (necessario perché il diritto di cronaca espliciti la sua funzione esimente) altererebbe gravemente il difficile equilibrio tra lo stesso ed il diritto alla reputazione, rendendo quest'ultimo soccombente nella maggior parte dei casi»*²⁰.

Le stesse sentenze, nell'enunciare il contenuto della triade dei limiti del diritto di cronaca, avevano puntualizzato che per verità costitutiva del diritto si debba intendere esclusivamente la verità sostanziale od obiettiva, rifiutando qualsiasi nozione alternativamente proposta (ad esempio la verosimiglianza, l'uso legittimo delle fonti et similia).

Da qui l'opera di fondazione prosegue necessariamente con l'evoluzione od articolazione definitoria della nozione di verità, in particolari materie. In tema di cronaca giudiziaria, si perviene a codificare in via giurisprudenziale risultati da sempre accettati: *«La verità della notizia mutuata da un provvedimento giudiziario sussiste ogni qualvolta essa sia*

¹⁹ Cass., Sez. Un., 30 giugno 1984, cit., pag. 171.

²⁰ Cass., Sez. Un., 30 giugno 1984, cit., pag. 170.

fedele al contenuto del provvedimento stesso, senza alterazioni o travisamenti; ai fini di cui all'art. 51 c.p. pertanto è sufficiente che l'articolo pubblicato corrisponda al contenuto di atti e provvedimenti adottati in sede giudiziaria»²¹. Ad ammettere una diversa regola la cronaca giudiziaria non avrebbe più avuto spazio nell'ordinamento e si sarebbe risolta nel resoconto delle decisioni definitive della Corte di Cassazione o si sarebbero imposte al giornalista arbitrarie indagini parallele a quelle dell'Autorità Giudiziaria.

Il principio assume tuttavia importanza fondamentale perché fissa il parametro per la valutazione della cronaca giudiziaria e lo identifica nell'informazione (da dimostrare vera) in forma mediata; in altri termini il dato da provare non è l'obiettivo rispondenza al vero dell'offesa coincidente con le accuse formulate in sede giudiziaria, ma la fedele trasposizione dell'atto o del provvedimento.

Una simile problematica si è riproposta in tema di intervista: il dilemma fondamentale coincideva con l'asserto da provare se fosse la fedele trasposizione dell'intervista ovvero direttamente i suoi contenuti.

Tale tematica sorge e s'installa in un periodo storico-politico definito. La teorica del diritto di cronaca negli anni ottanta è stata contrassegnata da profonde involuzioni, coeve all'approfondimento del diritto all'onore e ad una nuova cultura dei diritti individuali. La giurisprudenza in uno stesso anno aveva prodotto il c.d. decalogo (gli espedienti retorici della diffamazione)²² e le sentenze sulla putatività: decisioni che convergono nell'accentuare e rafforzare gli obblighi della stampa e nel restringere l'area della non punibilità. La nozione di verità sostanziale assunta dalle sentenze della Sezioni Unite del 1983 e 1984 — di dubbia consistenza filosofica e scientifica — ottiene successo e si trasforma in stereotipo decisivo, luogo ricorrente delle sentenze di merito. È sull'onda prodotta da queste decisioni che si sviluppa la teorica della cassa di risonanza, secondo la quale l'intervistatore concorre nella diffamazione attuata dall'intervistato, perché contribuisce alla diffusione dell'offesa; per godere della scriminante del diritto di cronaca deve dimostrare la rispondenza al vero dei contenuti dell'intervista e non è sufficiente che la abbia fedelmente traspota.

Gli effetti si rivelano talora devastanti. Stando al principio, informazioni e giudizi di evidente importanza per la pubblica opinione dovrebbero essere censurati dalla stampa; eppure la conoscenza di questi è necessaria ai lettori per formarsi un'opinione, non soltanto sul contenuto delle dichiarazioni o sull'offeso, ma anche sul dichiarante: le modalità con cui questi si esprime non risultano indifferenti per la formazione di un giudizio sulla sua persona. Secondo l'indirizzo interpretativo, persino

²¹ Cass., Sez. V, 27 gennaio 1999, n. 150, Mennella ed altri, inedita; Cass., Sez. I, 10 novembre 2000, Scalfari, *Guida al dir.*, 2001, n. 12 pag. 90, con nota di G. AMATO, *Basta evitare azzardate congetture personali per invocare l'esimente del diritto di cronaca*; circa i commenti alle notizie giudiziarie, cfr. Trib. Roma, 14 aprile 1984, Scalfari, *Giur. Mer.*, 1986, pag. 137.

²² Cass., Sez. I civile, 18 ottobre 1984 n. 5259 Granzotti c. Europrogramme, in questa *Rivista*, 1985, pag. 143, con note di S. Fois, *Il c.d. decalogo dei giornalisti e l'art. 21 della Costituzione*, *ivi*, pag. 152; G. GIACOBBE, *Noterelle minime in margine ad una sentenza contestata*, *ivi*, pag. 163; F. MOROZZO DELLA ROCCA, *Controllo di legittimità e giurisprudenza consolidata*, *ivi*, pag. 166.

un caso limite — il presidente del Consiglio che insulti il Capo dello Stato — dovrebbe esser circondato dal silenzio stampa.

3. La rigidità delle regole non si rivela coerente alla materia; la fattispecie di fatto troppo spesso ha influenzato la produzione della regola normativa valida per il singolo giudizio. Invero, nel diritto giurisprudenziale sovente accade che l'affermazione di principio sia funzione del caso concreto; ciò genera la proliferazione delle tesi decisorie manifestatasi in misura accentuata sul tema.

Dal legame con l'atomistico fatto dovevano liberarsi le Sezioni Unite, richieste di individuare un principio potenzialmente universale per risolvere la problematica che aveva determinato ed alimentato il contrasto. Il problema sottoposto alle Sezioni Unite stava dunque nell'esigenza di identificare una regola idonea e di valenza generale.

Per risolvere il contrasto decisorio ed evitarne un'ulteriore ed improvvista fossilizzazione, la sentenza ricorre ad un'innovazione creativa, soltanto presagita da un orientamento giurisprudenziale ed ignorata da quelli dominanti.

Le Sezioni Unite sovvertono l'impostazione basilare del contrasto ed impongono una combinazione di criteri risolutori, dando risalto all'interesse pubblico.

La pregevole sentenza risolve la questione evitando termini perentori ed affermando la necessaria flessibilità di regole e parametri: « *il superamento del contrasto giurisprudenziale in esame non può essere risolto sulla base di astratte formule giuridiche. Alla scriminante del diritto di cronaca non può attribuirsi una natura statica e immutabile dovendosi riconoscere ad essa struttura dinamica e flessibile, adattabile di volta in volta a realtà diverse* »²³.

La regola individuata risponde a questo criterio e rifugge dalla mumificazione: « *il giornalista che assuma una posizione imparziale può essere scriminato quando il fatto in sé dell'intervista, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione e al più generale contesto dell'intervista presenti profili d'interesse pubblico all'informazione, tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo. In tal caso il giornalista potrà essere scriminato anche se riporterà espressioni offensive pronunciate dall'intervistato* »²⁴.

Coerente il dispositivo, annullamento con rinvio: è questione di merito stabilire se siano stati rispettati nel caso concreto i canoni enucleati.

4. Nell'analizzare più a fondo la sentenza, si può constatare che le Sezioni Unite non hanno recepito alcuna delle impostazioni statuarie enunciate dai diversi orientamenti esistenti, pur recependo da ciascuno di essi suggerimenti per l'apposizione della regola risolutiva individuata.

La disputa si era arroccata prevalentemente sulla nozione di verità; le Sezioni unite, invece, adottano il principio che potremmo definire del doppio binario: verità come fedele trasposizione dell'intervista se sussiste l'interesse pubblico ed è assente la prova del concorso; verità obiettiva in difetto di tali requisiti. Entrambe le logiche della condivisione e separazione della responsabilità fra giornalista ed intervistato convivono nell'ordina-

²³ Cass. Sez. Un. 30 maggio 2001, in questa *Rivista*, 2001, pag. 835.

²⁴ *Ibidem*.

mento; il criterio primario per discernere quale riguardi il caso concreto è rappresentato dall'interesse pubblico.

Le Sezioni Unite, pur seguendo tale doppia impostazione, non la correlano — come il precedente indirizzo giurisprudenziale — alla natura dei contenuti dell'intervista e non ammettono alcuna distinzione fra le classi di asserto: le informazioni sono trattate alla stessa stregua dei giudizi. Il precetto giurisprudenziale, quindi, riguarda indistintamente qualunque manifestazione di pensiero.

In forza del criterio dell'interesse pubblico superano anche la rigida teorica della « cassa di risonanza », escludendo così l'automatica commistione tra la posizione dell'intervistato e quella del giornalista.

La soluzione proposta rifugge anche dalla fissità propria dell'orientamento che comunque identificava la verità con la fedele trasposizione dell'intervista, sebbene condizionasse l'impunità dell'intervistatore all'assenza del concorso con l'intervistato.

Neppure l'ultimo orientamento che correla la nozione di verità all'interesse pubblico è pedissequamente seguito dalle Sezioni Unite; la sentenza attrae nell'orbita del giudizio anche altri elementi decisivi, trascurati da quel principio.

Rivela la portata innovativa e la complessità della decisione un altro passaggio significativo della sentenza: « *la soluzione caso per caso della sussistenza o meno della responsabilità del giornalista intervistatore per avere pubblicato dichiarazioni diffamatorie dell'intervistato deve necessariamente essere demandata al giudice di merito, il quale dovrà tenere conto, in primo luogo dell'effettivo grado di rilevanza pubblica dell'evento dichiarazione, considerando poi — al fine di verificare se il giornalista si sia limitato a riferire l'evento piuttosto che a divenire strumento della diffamazione — in quale contesto valutativo e descrittivo siano riportate le dichiarazioni altrui, quale sia la plausibilità e l'occasione di tali dichiarazioni. Quindi per distinguere il lecito dall'illecito, occorrerà accertare, attraverso una puntuale interpretazione dell'articolo se il giornalista abbia assunto la prospettiva del terzo osservatore dei fatti, agendo per conto dei suoi lettori ovvero sia un dissimulato coautore della dichiarazione diffamatoria, che agisce contro il diffamato, essendo evidente che in quest'ultimo caso dovrà trovare applicazione la normativa sul concorso di persone nel reato di cui all'art. 110 c.p.* ». ²⁵

I canoni enunciati perché la verità coincida con la fedele trasposizione del testo sono, dunque:

- rilevanza pubblica della dichiarazione;
- posizione di terzietà del giornalista rispetto all'intervista rilevabile dalle:

- modalità di esposizione e ricezione delle dichiarazioni,
- al fine di escludere la strumentalizzazione dell'intervistatore od il suo concorso con l'intervistato. Siffatta preoccupazione si palesa quale *ratio* dell'identificazione di un corpo così composito di criteri decisori.

Risulta implicita la spiegazione della mancata adesione pedissequa alla tesi della verità come fedele trasposizione dell'intervista condizionata dalla insussistenza della fattispecie concursuale; quell'orientamento —

²⁵ *Ibidem.*

che non considerava l'interesse pubblico — lasciava irrisolta (od immune) una rilevante zona di penombra: il caso della dichiarazione spontanea, non alimentata dal cronista, resa da un personaggio privo di relazione pertinenziale con la materia trattata (esemplare l'insulto del passante al sospettato di un reato), che senza configurare la responsabilità per concorso poteva ridurre l'intervista ad espediente per veicolare l'offesa.

Del resto, il criterio dell'interesse pubblico, isolatamente adottato, avrebbe rilevato anch'esso una zona di penombra, coincidente con l'intervista resa dal personaggio pubblico ma alimentata, istigata e determinata nei contenuti dal giornalista.

La regola enunciata dalle Sezioni Unite si rivela polimorfa, perché vi coesistono criteri sostanziali (quali la verità o l'interesse pubblico) e criteri processuali-probatori (così le indicazioni sintomatiche derivanti dall'analisi testuale o la problematica del concorso di persone). La commissione rivela che il diritto giurisprudenziale si forma con difficoltà: le regole sono enunciate in funzione dei casi limite o delle zone di penombra, pur se irrilevanti per la decisione del caso concreto sottoposto al giudizio.

Non è revocabile in dubbio che le Sezioni Unite abbiano impresso una sensibile inversione di rotta alla materia, sia nell'enunciazione di plurimi criteri da combinare che nell'esaltazione del canone dell'interesse pubblico.

5. In relazione al limite dell'interesse pubblico, la decisione costituisce un punto di partenza per un'inedita riflessione, piuttosto che una meta definitiva; con ciò si apparenta alle *seminal decisions*, che necessitano di successiva elaborazione giurisprudenziale.

Per governare il giudizio sulla rilevazione e contenuto dell'interesse pubblico, le Sezioni unite hanno disseminato nel corpo della motivazione plurimi suggerimenti, che probabilmente nell'applicazione pratica si riveleranno scarni e non esaurienti.

L'interesse pubblico rilevante è enunciato in più proposizioni della sentenza; in una è correlato alla « *qualità dei soggetti coinvolti, alla materia di discussione ed al più generale contesto dell'intervista* ». L'esemplificazione sulle qualità dell'intervistato riguarda: « *rilevanti cariche pubbliche ricoperte da soggetti coinvolti nella vicenda o per la loro indiscussa notorietà* »²⁶. In enunciati più generali, le Sezioni unite affermano che: « *pertiene al personaggio che occupa una posizione di alto rilievo nell'ambito della vita politica, sociale, economica, scientifica, culturale* »²⁷. In un passaggio fondamentale, la sentenza enumera gli intervistati eccellenti: « *dall'alta carica istituzionale si può passare al leader di un partito, all'uomo politico, che senza essere un leader, può tuttavia avere seguito ed influenza sull'opinione pubblica e ... anche in altri ambiti, quali a titolo di esempio, la scienza, la medicina, la cultura in generale, lo spettacolo, possono ravvisarsi personaggi noti, le cui dichiarazioni possono assumere un indubbio interesse sociale ed essere divulgate. E ciò non solo in ambito nazionale od internazionale, ma anche in ambiti più ristretti, fino a quello locale o settoriale* »²⁸.

²⁶ *Ibidem*.

²⁷ *Id.*, pag. 833.

²⁸ *Id.*, pag. 834.

La sentenza fa, comunque, trasparire zone grigie che richiederanno nuova creazione giurisprudenziale soprattutto sulla qualifica di « personaggio pubblico ». L'enumerazione esemplificativa rivela una stretta connotazione pubblicistica dei soggetti di presunta attendibilità. A questa si sottrae l'unico aggettivo « settoriale » che evade dall'area prettamente pubblica e richiama l'industria, le libere professioni, il commercio, lo sport. In questi ambiti ancora è dato individuare — secondo la stessa sentenza — un soggetto le cui dichiarazioni assumano rilevanza pubblica. È evidente che questa area richiederà specificazioni nella prassi applicativa.

Un rilievo che suscita l'elencazione delle Sezioni Unite dipende dall'ancoramento rigido alla notorietà raggiunta dall'intervistato, che contraddice la altrove affermata flessibilità del giudizio; un'intervista, a mio sommo parere, può costituire anche il canale per segnalare un personaggio degno di nota, pur se ancora non conosciuto e costituire il veicolo di informazioni importanti o di giudizi rilevanti anche se rese da persona ancor priva di fama.

Nella sentenza non è, inoltre, precisato se sia sufficiente a fondare la notorietà la semplice relazione pertinenziale tra il dichiarante e la materia trattata. Fino a che punto questa relazione possa valere è futuro compito di enucleazione giurisprudenziale: che dovrà stabilire, ad esempio, se il teste dell'omicidio rivesta, in relazione a quel fatto, la qualità necessaria per lasciare immune l'intervistatore.

6. In ultima analisi, la sentenza annotata si rivela espressione di una concezione funzionalistica del diritto, in quanto conia una regola quale strumento più idoneo per ottenere un fine determinato: evitare al contempo l'eccessiva compressione della libertà di stampa ed il sovraccarico del diritto all'onere. La sentenza rifugge tuttavia dal pragmatismo realistico in quanto il parametro individuato è potenzialmente risolutore di una serie indeterminata di controversie aventi lo stesso oggetto.

Del resto, il difetto di disposizioni positive e di regole normative espresse in formule verbali esclude l'esegesi; ciò è tipico del diritto per principi che, « più che interpretati attraverso l'analisi del linguaggio devono essere intesi nel loro ethos »²⁹. L'utilizzazione e gestione delle formule costituzionali di principio — quali gli artt. 2 e 21 della Costituzione — acquista carattere necessariamente creativo e l'emanazione delle regole, estratte dai principi, risulta guidata ed orientata da canoni metagiuridici, da valutazioni (nel caso) politico criminali, piuttosto che dagli ordinari criteri interpretativi del linguaggio normativo. La sentenza delle Sezioni Unite conferma le peculiarità dell'opera giudiziaria in questa materia: non è possibile applicare il formalismo interpretativo, perché il discorso argomentativo si sviluppa in assenza di formule lessicali da interpretare.

GIOVANNA CORRIAS LUCENTE

²⁹ G. ZAGREBELSKY, *Il diritto mite*, Torino, 1992, P.149; GIANFORMAGGIO, *L'interpretazione della Costituzione tra applica-*

zioni di regole ed argomentazione basata sui principi, Riv. intern. filos. dir., 1985, pag. 66.